

Questione 14:

Se l'articolo 267, comma 1, lettera b), TFUE, sulla questione della validità del diritto derivato, obbligatoria anche per un giudice del rinvio non di ultima istanza, e l'obbligo, connesso alla questione della validità, per il giudice del rinvio di garantire l'applicazione del vigente diritto dell'Unione adottando provvedimenti provvisori con ordinanza, con cui ha dichiarato irricevibile il ricorso in cassazione («Revision») in base al primato del diritto dell'Unione, debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di uno Stato membro quali l'articolo 133, paragrafi 4 e 9, del [Bundes-Verfassungsgesetz; legge costituzionale federale; in prosieguo: il «B-VG»], in combinato disposto con gli articoli 25a, paragrafi da 1 a 3, e 30a, paragrafo 7, del [Verwaltungsgerichtshofgesetz; legge sul Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria); in prosieguo: il «VwGG»], che conferiscono alle parti del relativo procedimento amministrativo il controllo della tutela giurisdizionale interna contro l'ordinanza del Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) mediante il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), sotto forma di ricorso straordinario in cassazione («Revision»).

(¹) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

(²) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU 2012, L 149, pag. 4).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshof (Austria) il 4 novembre 2020 — CC / Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-576/20)

(2021/C 35/42)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: CC

Resistente: Pensionsversicherungsanstalt

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (¹), debba essere interpretato nel senso che osta a che i periodi trascorsi in altri Stati membri per la cura dei figli siano presi in considerazione da uno Stato membro competente per la concessione di una pensione di vecchiaia, ai sensi della cui legislazione la beneficiaria della pensione ha esercitato per tutta la sua vita lavorativa, ad eccezione di tali periodi di cura dei figli, un'attività subordinata o autonoma, sulla base del solo fatto che detta beneficiaria, alla data a decorrere dalla quale secondo la legislazione dello Stato membro in parola, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio di cui trattasi, non esercitava un'attività subordinata o autonoma.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2. Se l'articolo 44, paragrafo 2, prima frase, in initio, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004 non prende in considerazione ai sensi dalla propria legislazione i periodi dedicati alla cura dei figli in via generale oppure non li prende in considerazione unicamente in casi concreti.

(¹) GU 2009, L 284, pag. 1.